



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1610

Destinazione dei proventi del diritto previsto dall'articolo 7-bis della tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, al miglioramento dei servizi consolari e all'accelerazione dell'esame dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana

Indice

1. DDL S. 1610 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1610	4

1. DDL S. 1610 - XVII Leg.

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Destinazione dei proventi del diritto previsto dall'articolo 7-bis della tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, al miglioramento dei servizi consolari e all'accelerazione dell'esame dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana

Iniziativa Parlamentare

Fausto Guilherme Longo ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

Enrico Buemi ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 17 settembre 2014)
Vittorio Fravezzi ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 17 settembre 2014)

Franco Panizza ([Aut\(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 17 settembre 2014)

Karl Zeller ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 17 settembre 2014)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 settembre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 310 del 11 settembre 2014.

Classificazione TESEO

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI , CITTADINANZA

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 23 ottobre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 339 del 23 ottobre 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1610

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1610

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Fausto Guilherme LONGO , BUEMI , ZELLER , FRAVEZZI e PANIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 2014

Destinazione dei proventi del diritto previsto dall'articolo 7-*bis* della tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, al miglioramento dei servizi consolari e all'accelerazione dell'esame dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana

Onorevoli Senatori. -- La legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha stabilito un diritto consolare, da riscuotere da parte degli uffici diplomatici e consolari, di 300 euro a carico di una persona maggiorenne che faccia domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Il contributo, non previsto inizialmente nel decreto-legge emanato dal Governo, è stato inserito nel provvedimento in sede parlamentare, precisamente al Senato della Repubblica, in forza di un emendamento presentato durante il lavoro di conversione, con la motivazione di recuperare in questo modo risorse da destinare allo smaltimento dell'arretrato delle pratiche di cittadinanza giacenti presso diversi consolati. Si tratta, com'è noto, di uno dei più gravi problemi evidenziati dall'amministrazione italiana decentrata all'estero, che si è tradotto nell'accumulo di centinaia di migliaia di pratiche inevase, soprattutto, ma non esclusivamente, in America Latina. Dopo i buoni risultati ottenuti agli inizi del nuovo millennio con l'applicazione di specifiche *task force* allo smaltimento dell'arretrato, si è tornati a tempi di attesa che si contano ormai in anni, e spesso in diversi anni. Nello stato in cui i consolati italiani si trovano, a causa della diminuzione del loro numero a seguito delle misure di «razionalizzazione» già adottate, dei sempre nuovi carichi di lavoro che devono sopportare e della progressiva, ma costante, diminuzione di personale non è pensabile che a tale stato di cose si possa far fronte con misure ordinarie.

Nei passaggi formali di conversione del decreto-legge in argomento non è stato possibile inserire un esplicito riferimento alla destinazione positiva di tale contributo, sicché agli occhi degli utenti esso è apparso come un ulteriore balzello messo a carico dei cittadini, per di più senza alcuna sicurezza di poter ottenere in cambio un miglioramento dei servizi consolari.

Alcuni parlamentari si sono immediatamente attivati per rendere esplicita la finalizzazione delle percezioni al miglioramento dei servizi e allo smaltimento delle pratiche giacenti. In occasione dell'approvazione della legge, alla Camera dei Deputati, è stato presentato un emendamento richiedente l'istituzione di un fondo presso ciascun consolato nel quale riversare le percezioni da utilizzare per i servizi prestati dagli stessi consolati. La richiesta di fiducia sul provvedimento ha fatto decadere, ai sensi del Regolamento, l'emendamento. Nella stessa circostanza sono stati presentati diversi ordini del giorno sull'argomento, accolti con modifiche o come raccomandazioni dal Governo. Uno di essi, richiedente la destinazione delle risorse percepite alla contrattualizzazione *in loco* di personale da adibire ai servizi consolari, è stato accolto dal Governo.

Per dare sviluppo a questa linea interpretativa del provvedimento e certezza di diritto ai cittadini che sono chiamati a sobbarcarsi un tale sacrificio (si ricorda che 300 euro in alcune realtà dell'America latina rappresentano un onere non irrilevante) si presenta questo disegno di legge con l'intento di collaborare con il Governo nel facilitare una giusta e corretta utilizzazione dei proventi derivanti da questo nuovo diritto consolare.

D'altro canto, quanto si propone in questo disegno di legge è del tutto in linea con alcune misure già adottate e con alcune esperienze consolidate. La procedura che si propone, vale a dire di riassegnare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le risorse confluite presso il Ministero dell'economia e delle finanze, perché dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale siano riallocate presso i consolati percipienti, è stata infatti già adottata, con risultati molto apprezzati, nel caso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, precisamente a proposito delle percezioni effettuate dai musei e dai siti di interesse culturale e paesaggistici, che sono state restituite alle strutture operanti sul territorio.

Fatta questa premessa, ecco in sintesi l'articolato: l'articolo 1 si propone di ridurre da 300 a 100 euro l'importo del diritto consolare da percepire per il trattamento della domanda di cittadinanza presentata, in considerazione di due ragioni essenziali: la comparazione con il trattamento stabilito per gli stranieri che facciano domanda di cittadinanza italiana, ai quali si richiede il versamento di 300 euro; l'eccessiva onerosità del contributo in alcune aree, come l'America meridionale, dove il livello dei redditi e gli effetti del tasso di cambio rendono penalizzante l'entità del versamento.

L'articolo 2 dispone la riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme percepite per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana avanzate da persone maggiorenni, come recita l'emendamento inserito nella citata legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014 e nella misura di 100 euro per ciascuna domanda.

L'articolo 3 prevede l'emanazione di un decreto da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il quale le somme ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze sono trasferite ai consolati in proporzione alle percezioni da ciascuno di essi effettuate.

L'articolo 4 precisa che la destinazione dei fondi assegnati ai consolati è finalizzata al miglioramento dei servizi consolari, prevedendo per la loro utilizzazione un'assoluta priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento degli arretrati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'importo del diritto consolare per la domanda di riconoscimento della cittadinanza)

1. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. -- Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00.».

Art. 2.

(Assegnazione dei proventi della riscossione del diritto consolare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. I proventi derivanti dalla riscossione dei versamenti, effettuati da soggetti maggiorenni, di cui all'articolo 7-bis della sezione I del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 72, sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e nella misura fissati dal medesimo decreto, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 3.

(Trasferimento delle risorse ai consolati)

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce ai consolati le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, in proporzione ai proventi di cui al medesimo articolo 2, riscossi dagli uffici operanti in ciascuna circoscrizione consolare.

Art. 4.

(Destinazione dei fondi)

1. Le somme trasferite ai consolati ai sensi dell'articolo 3 sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso gli uffici consolari.

